



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPrensivo STATALE PIEDIMONTE SAN GERMANO
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO

VIA MILAZZO, 21- 03030 PIEDIMONTE SAN GERMANO (FR) Tel. 0776404441 - Fax 0776404381 - C.M. FRIC82500D- C.F. 81002850600

PEO: fric82500d@istruzione.it - PEC: fric82500d@pec.istruzione.it - SITO WEB: www.icpiedimontesangermano.it

Prot. luogo e data (vedi segnatura)

Comunicazione n. 130

A tutto il personale
Ai referenti COVID
Agli studenti
Alle loro famiglie
ATTI

Oggetto: Nuove regole sulla gestione dei casi di COVID-19 a scuola D.L. 4 febbraio 2022, n. 5

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che, a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 5 del 04.02.2022, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nuove misure per lo svolgimento delle attività in ambito scolastico in presenza di casi di positività COVID. Le misure sono integrate dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 9498 del 04.02.2022 che contiene le indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-sorveglianza per contatti stretti (ad alto rischio).

Nella tabella di seguito la sintesi delle nuove misure per la gestione COVID che riducono a 5 i giorni di QUARANTENA precauzionale e consentono le attività in presenza ma con l'obbligo di indossare le FFP2, anche se si verificano più casi positivi COVID-19.

| | N. POSTIVI | STATO VACCINALE | MISURA | ATTIVITA' DIDATTICA |
|-------------------|-------------------|------------------------|--|----------------------------|
| INFANZIA | sino a 4 casi | tutti | AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni | IN PRESENZA |
| | 5 o più casi | tutti | QUARANTENA 5 giorni + tampone finale | SOSPESA per 5 giorni |
| PRIMARIA | sino a 4 casi | tutti | AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni | IN PRESENZA |
| | 5 o più casi | Vaccinati | AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni | IN PRESENZA |
| | | NON Vaccinati | QUARANTENA 5 giorni + tampone finale con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro | DDI per 5 giorni |
| SECONDARIA | 1 caso | tutti | AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni | IN PRESENZA |
| | 2 o più casi | Vaccinati | AUTO-SORVEGLIANZA con obbligo FFP2 per 10 giorni | IN PRESENZA |
| | | NON Vaccinati | QUARANTENA 5 giorni + tampone finale con obbligo FFP2 per 5 giorni rientro | DDI per 5 giorni |

Durante l'AUTO-SORVEGLIANZA in caso di sintomi, sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del test autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Nella scuola dell'INFANZIA l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 è previsto solo per docenti ed educatori.

L'accertamento del caso di positività successivo, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedentemente conteggiato (es. se il 1° caso viene accertato il 10 febbraio e quello successivo viene accertato il 15 febbraio allora lo si conta come 2° caso. Se invece il caso successivo a quello accertato il 10 febbraio, viene accertato il 16 febbraio, essendo passati 6 giorni dall'accertamento del primo caso, si riparte con il conteggio)

La Quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all'ultimo contatto con il più recente caso di positività, che corrisponde all'ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell'ultimo contatto è il 10 febbraio, la misura della quarantena sarà sino al 15 febbraio compreso).

SITUAZIONE SANITARIA - STATO VACCINALE

La norma prevede che, in base alla condizione sanitaria (stato vaccinale), gli alunni possano frequentare in presenza se dimostrano di avere i requisiti previsti dalla norma. I requisiti verranno verificati tramite applicazione verificaC19 o tramite esibizione della certificazione verde (Green Pass).

VACCINATI – possono partecipare alle attività in presenza gli alunni che abbiano la seguente condizione sanitaria:

- abbiano effettuato la dose di richiamo (booster);
- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- siano guariti da meno di 120 giorni;
- ciclo vaccinale primario concluso e guariti da COVID (corrispondete a dose di richiamo/booster);
- esentati dalla vaccinazione, purché in possesso di idonea certificazione di esenzione e su formale richiesta dei genitori di poter frequentare in presenza.

NON VACCINATI – gli alunni che si trovano nella condizione sanitaria di seguito descritta, devono osservare la quarantena di 5 giorni con tampone finale:

- NON vaccinati
- Non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano solo la 1^a dose)
- ciclo vaccinale primario concluso da meno di 14 giorni
- abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;
- siano guariti da più di 120 giorni;

Documentazione necessaria per il rientro a scuola

Per quanto riguarda le Certificazioni mediche per il rientro a scuola si precisa che:

- sul sito www.salutelazio.it alla pagina “Scuole in sicurezza, anno scolastico 2021/2022”, sono disponibili le indicazioni per la certificazione medica dopo assenza scolastica (Nota Prot. Reg. Lazio n. 719344 del 15/09/2021);

- **non è prevista certificazione medica dopo quarantena per “contatto scolastico”.**

Per i soggetti non sottoposti ad obbligo di green pass, il rientro a scuola avviene con esibizione del referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass;

- non è prevista certificazione medica per l’attivazione della Didattica a Distanza (DAD) o della Didattica Digitale Integrata (DDI) a favore di: o alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo; o alunni positivi per infezione da SARS-CoV-2.

In quest’ultimo caso, la famiglia potrà richiedere alla scuola l’attivazione della DDI/DAD e fruire del servizio, se le condizioni di salute lo permettono;

- per gli alunni con avvenuto contatto stretto con un caso di COVID-19 **in ambito extra-scolastico**, i MMG/PLS provvedono ad effettuare l’attestazione di inizio/fine quarantena (DGR n. 852 del 17/11/2020 e Nota Regionale n. 1026619 del 24/11/2020).

N.B: la quarantena termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso positivo, che corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone dovrà essere eseguito a partire dal 15 febbraio e non prima di tale data).

RIAMMISSIONE A SCUOLA SOGGETTI POSITIVI

Si precisa che gli alunni e/o il personale risultati POSITIVI sono in ISOLAMENTO e dovranno seguire le indicazioni e i tempi per effettuare il tampone, indicati dal propriomedico/pediatra.

In caso di convocazione della classe/sezione in quarantena da parte dell’ATS, i soggetti positivi NON devono assolutamente presentarsi il giorno del tampone di screening previsto per la classe/sezione.

Per il rientro a scuola, i soggetti risultati positivi che sono guariti, sarà sufficiente esibire uno dei seguenti documenti:

- la certificazione verde di guarigione (GP di guarigione) rilasciata dall’ATS;
- la certificazione verde di guarigione (GP di guarigione) rilasciata dal pediatra/medico;
- l’attestazione di fine isolamento emesso dall’ATS;
- l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato presso ATS, farmacia o centro autorizzati (accertarsi che la farmacia o il centro analisi rientrino tra quelli autorizzati).

Le disposizioni e tempistiche specifiche per ciascuna classe/sezione saranno rese note ai soli genitori e personale della classe/sezione interessata.

Il dirigente scolastico

Prot. Pietro Pascale

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*